Il Consiglio federale approva la revisione di due ordinanze in ambito elettrico

Adeguamento delle basi legali per i prodotti a bassa tensione e per i prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Il 25 novembre 2015 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT) e dell'Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE). Le nuove versioni dell'OPBT e dell'OASAE entrano in vigore il 20 aprile 2016.

L'UE ha modificato le proprie direttive attinenti al campo di applicazione del Mutual Recognition Agreement (MRA)[1] con la Svizzera. Questo riguarda le ordinanze OPBT e OASAE. La revisione di entrambe le ordinanze consente di armonizzare le disposizioni tecniche rispetto alle basi legali dell'UE e garantisce anche in futuro la libera circolazione delle merci nello spazio economico europeo.

Le modifiche apportate all'OPBT e all'OASAE sono prevalentemente di natura formale. Vengono riprese nel diritto svizzero le nuove definizioni introdotte dall'UE. Le poche modifiche di natura materiale introducono nel diritto svizzero i nuovi elementi previsti dalla direttiva UE in materia di obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) e determinate funzioni di vigilanza del mercato.

Queste modifiche permettono di affinare gli strumenti di vigilanza del mercato, introducendo un miglioramento della tracciabilità delle merci messe a disposizione sul mercato. Inoltre è adesso possibile distinguere tra immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato.

I requisiti fondamentali in materia di salute e sicurezza dell'OPBT (o della direttiva bassa tensione BT dell'UE 2014/35/UE[2]) e dell'OASAE (o della direttiva ATEX dell'UE 2014/34/UE[3]) restano invariati. Il campo d'applicazione delle due ordinanze (scope) non cambia che in maniera irrilevante e le procedure di valutazione della conformità non sono oggetto di modifiche sostanziali.

Obblighi degli operatori economici

L'ESTI, in qualità di organo di vigilanza del mercato, è abilitato a richiedere la dichiarazione di conformità, la documentazione tecnica e, in particolare, ogni altro documento e dato a qualsiasi operatore economico (prima: responsabile dell'immissione in commercio), qualora sia necessario ai fini dello svolgimento della sua attività di vigilanza (cfr. art. 23 cpv. 4 OPBT/art. 17 cpv. 4 OASAE)[4].

Gli operatori economici sono tenuti a rispettare in particolare quanto segue (cfr. art. 4 cpv. 1 OPBT/art. 4 cpv. 1 OASAE).

I fabbricanti

- garantiscono la conformità del prodotto e redigono la relativa dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica;
- uniscono al prodotto le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza;
- applicano la marcatura identificativa sul prodotto;
- applicano nome e indirizzo postale del fabbricante sul prodotto;
- attuano misure specifiche in caso di non conformità del prodotto;
- nominano eventualmente un rappresentante autorizzato;
- sostengono l'autorità di vigilanza del mercato.

I rappresentanti autorizzati

- conservano la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica;
- sostengono l'autorità di vigilanza del mercato.

Gli importatori:

- garantiscono la conformità del prodotto e la presenza della relativa dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica;
- garantiscono che il prodotto sia accompagnato dalle istruzioni per l'uso e dalle informazioni sulla sicurezza;
- garantiscono che il prodotto rechi il nome e l'indirizzo postale del fabbricante;
- applicano eventualmente nome e indirizzo postale dell'importatore sul prodotto;
- sostengono l'autorità di vigilanza del mercato.

I distributori

- verificano la conformità del prodotto;
- verificano prima della messa a disposizione sul mercato, che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione necessaria, in particolare dalle istruzioni per l'uso e dalle informazioni sulla sicurezza;
- verificano la presenza della marcatura identificativa sul prodotto;
- verificano che il prodotto rechi il nome e l'indirizzo postale del fabbricante ed eventualmente dell'importatore;
- sostengono l'autorità di vigilanza del mercato.

Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante quando immette sul mercato o modifica un prodotto elettrico a bassa tensione o un prodotto destinato a essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva servendosi del proprio nome o marchio commerciale (cfr. art. 4 cpv. 3 OPBT/art. 4 cpv. 3 OASAE).

L'obbligo di apporre la marcatura CE non si applica. Nel caso in cui questa sia già stata apposta in osservanza della direttiva BT o della direttiva ATEX dell'UE, può essere mantenuta (cfr. art. 4 cpv. 2 OPBT/art. 4 cpv. 2 OASAE).

Immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato

Ora è presente una distinzione tra immissione sul mercato e messa a disposizione sul mercato. L'immissione sul mer-

cato comprende da ora in poi la prima messa a disposizione sul mercato svizzero. La messa a disposizione sul mercato include ogni fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di prodotti elettrici a bassa tensione o di prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva al fine della distribuzione, del consumo o dell'uso sul mercato svizzero. Solo un fabbricante o un importatore può essere il responsabile per l'immissione sul mercato (cfr. art. 2 cpv. 1 OPBT/art. 2 cpv. 1 OASAE).

Identificazione

Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti messi a disposizione sul mercato, oltre al numero di tipo, di lotto e di serie, è necessario apporre in modo indelebile sul prodotto elettrico a bassa tensione (targhetta) oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o sulla documentazione allegata, l'indirizzo per contattare il fabbricante ed eventualmente l'importatore (cfr. art. 6 OPBT).

Per i prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva è inoltre necessario indicare sul prodotto l'anno di costruzione, eventualmente il numero identificativo dell'organismo notificato, il marchio specifico di protezione dalle esplosioni e il gruppo/la categoria di apparecchi (cfr. art. 5 OASAE).

Informazioni da allegare

Il prodotto deve essere accompagnato dalle istruzioni per l'uso e dalle informazioni necessarie sulla sicurezza, il tutto redatto almeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto viene messo a disposizione sul mercato (cfr. art. 11 OPBT).

Per i prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva deve inoltre essere allegata una copia della dichiarazione di conformità (UE) e per i componenti destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva l'attestato di conformità (cfr. art. 10 OASAE).

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità per i prodotti elettrici a bassa tensione deve contenere almeno i dati richiesti dall'art. 8 cpv. 4 lett. c OPBT, oppure la conformità al diritto UE deve essere dichiarata secondo l'allegato IV della direttiva BT dell'UE. Da adesso il modello del prodotto dovrà comparire insieme al numero di tipo, di lotto e di serie. Il riferimento alle norme dovrà essere completo di edizione (IEC) o versione (EN).

La dichiarazione di conformità dei prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva dovrà contenere i dati richiesti dall'art. 7cpv. 3 OASAE. Nella dichiarazione di conformità dovrà essere eventualmente indicato il nome e l'indirizzo dell'organo che ha eseguito il controllo e la valutazione della conformità indicando le valutazioni condotte e l'attestato emesso. Per i componenti destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva è sufficiente, ai sensi dell'art. 7 cpv. 4 OASAE, un attestato di conformità scritto, prodotto dal fabbricante. Esso dovrà attestare che i componenti rispettano le disposizioni di questa ordinanza e che le caratteristiche e le condizioni per il relativo montaggio in apparecchi o sistemi di protezione soddisfano i requisiti essenziali.

Documentazione tecnica

I requisiti relativi alla documentazione tecnica non subiscono modifiche sostanziali, con una unica eccezione. Per ogni prodotto il fabbricante dovrà ora redigere in aggiunta un'idonea valutazione dei rischi da inserire nella documentazione tecnica. Ogni operatore economico dovrà, come finora, tenere a disposizione tale documentazione tecnica da presentare all'ESTI qualora venga richiesta (cfr. art. 12 OPBT/art. 11 OASAE).

Il fabbricante potrà decidere sul contenuto e le modalità di esecuzione della valutazione dei rischi, ma oltre a tutti i rischi indicati dalle norme armonizzate dovrà inserire anche tutti i possibili pericoli legati al prodotto. Al fine di rispettare questo approccio così completo, è possibile applicare, ad esempio, la CENELEC Guide 32[5].

Termini di conservazione

La dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica devono poter essere presentate all'ESTI per dieci anni a decorrere dall'ultima immissione sul mercato, quindi importazione o fabbricazione dell'ultimo lotto (cfr. art. 9 e 12 cpv. 4 OPBT/art. 8 e 11 cpv. 3 OASAE).

Requisiti degli organismi di valutazione della conformità

Il nuovo quadro normativo realizzato dall'UE per il commercio di prodotti[6] stabilisce ulteriori requisiti per gli organismi di valutazione della conformità. Nelle valutazioni della conformità, gli organismi dovranno garantire un livello di qualità uniforme. Entro il 20 aprile 2016, tutti gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti nell'ambito del MRA secondo la direttiva ATEX dell'UE dovranno essere rinotificati presso la Commissione Europea. Questa nuova notifica non è richiesta per gli organismi di valutazione della conformità secondo la direttiva BT dell'UE.

Monitoraggio del mercato da parte degli operatori economici

Il principio su cui si basano i controlli dell'ESTI, finalizzati a verificare se i prodotti rispettano le prescrizioni dell'ordinanza, viene integrato da una disposizione che sancisce esplicitamente l'obbligo per gli operatori economici, precedentemente implicito, di sostenere gli organi di controllo statali nell'esecuzione dell'ordinanza. Un'altra novità riguarda l'obbligo per gli operatori del mercato di fornire informazioni sui propri fornitori e sugli acquirenti dei propri prodotti (cfr. art. 23 OPBT/art. 17 OASAE).

La vigilanza del mercato da parte dell'ESTI viene integrata con l'obbligo di monitoraggio del mercato da parte degli operatori economici (cfr. art. 24 OPBT/art. 18 OASAE). Questi devono attuare misure e organizzarsi in modo da essere in grado di reagire adeguatamente nel caso in cui i prodotti costruiti, immessi sul mercato o resi disponibili sul mercato comportino un pericolo. In tal senso, operano in stretta collaborazione con gli organi statali.

Contrassegno di sicurezza

I requisiti per il rilascio di autorizzazioni con il contrassegno di sicurezza facoltativo (S) da parte dell'ESTI sono stati recepiti nella nuova versione dell'OPBT senza alcuna modifica (http://www.esti.admin.ch/it/dienstleistungen_sicherheitszeichen.htm).

Disposizione transitoria

I prodotti a bassa tensione e i prodotti destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva messi a disposizione sul mercato ai sensi dell'ordinanza precedente possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato dopo il 20 aprile 2016 se rispettano i requisiti fondamentali dell'ordinanza precedente e se sono stati immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza (cfr. art. 30 OPBT/art. 24 OASAE).

Daniel Otti, direttore

[1] Accordo sul mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità tra la Confederazione svizzera e l'Unione Europea (MRA).
[2] Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione).
[3] Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione).
[4] OPBT e OASAE nelle rispettive versioni del 25.11.2015.
[5] CENELEC GUIDE 32 «Guidelines for Safety Related Risk Assessment and Risk Reduction for Low Voltage Equipment», Edition 1, 2014-07.
[6] Regolamento (CE) n. 765/2008, noto come NLF (New Legislative Framework).